



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
Verbale n. 6 dell'adunanza del 7 settembre 2022

In data 7 settembre 2022, alle ore 11.00 si è riunito in modalità telematica (tramite collegamento TEAMS) il Consiglio Nazionale dell'Alta formazione Artistica e Musicale (CNAM), nella composizione di cui al Decreto Ministeriale n. 298 del 22 marzo 2022, previa convocazione trasmessa con nota del Presidente, prot. n. 63107 del 31 agosto 2022, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale n. 5 relativo all'Adunanza dell'11 agosto 2022;
3. Valutazione delle istanze di accreditamento di corsi di diploma di I, II livello e master (nuove attivazioni e modifiche);
4. Valutazione delle istanze di accreditamento di nuove istituzioni non statali ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005;
5. Parere relativo all'esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 01909/2022 e all'Ordinanza del Consiglio di Stato 02744/2022. Istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del DPR 212 8 luglio 2005 a.a. 2021/2022 dalla Florence Institute of Design Int.;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in collegamento da remoto, i consiglieri:

Fulvio ARTIANO, Antonio BISACCIA, Daniela BORTIGNONI, Antonio CAROCCIA, Giuliano CAVALIERE, Massimiliano DATTI, Piero DI EGIDIO, Roberto FAVARO, Giovanni LATINO, Salvatore LOMBARDI, Raffaele MARRA, Fabio MONGELLI, Maria Enrica PALMIERI, Ignazio Maria SCHIFANI, Grazia TAGLIENTE, Paolo TOMBOLESI, Paolo TRONCON e Laura VALLE, Miriam PASSARELLI

Sono assenti giustificati i consiglieri: Giovanni BOTTA, Consuelo BARTOLUCCI, Giovanna CASSESE Andrea DI MATTEO, Andrea LEUZZO, Giovanni SCARAGGI, Stefano Sergio SCHIATTONE, Francesco SPINA



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Verbale n. 6 dell'adunanza del 7 settembre 2022

In apertura di seduta, il Presidente anticipa la discussione del punto n. 3 dell'o.d.g. relativo all'esame delle istanze di accreditamento di corsi di diploma di I, II livello e master.

Il Presidente, chiede al consigliere TRONCON, in qualità di coordinatore generale del gruppo di lavoro per gli ordinamenti didattici, di relazionare sulle istanze da approvare previste nel documento allegato n. 1 (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori di Studi Musicali) al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Il Consigliere Troncon illustra anche i pareri sui preavvisi di rigetto delle seguenti Istituzioni: Conservatorio di Bolzano, di Milano e gli Istituti Superiori di Studi Musicali di Terni e di Ravenna (Allegato 2).

Udita la relazione, il Consiglio approva all'unanimità, con la sola astensione del Consigliere Carocchia (art.14, comma 3 del Regolamento del funzionamento del CNAM) i pareri riportati negli allegati 1 e 2 al presente verbale. I pareri sono inseriti nella piattaforma CINECA dell'offerta formativa AFAM.

Si passa poi al punto n. 4 dell'o.d.g. concernente le istanze di accreditamento di nuove istituzioni non statali ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/200 che il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta. Il Consigliere Troncon comunica all'assemblea di aver chiesto gli accessi per la piattaforma di valutazione al Cineca, per permettere la valutazione delle domande pervenute, da approvare nella prossima adunanza.

Si procede al punto n. 5 dell'ordine del giorno concernente il parere relativo all'esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 01909/2022 e all'Ordinanza del Consiglio di Stato 02744/2022 relativa all'Istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del DPR 212 8 luglio 2005 a.a. 2021/2022 dalla Florence Institute of Design Int. Al riguardo il Presidente fa presente che, considerata la delicatezza della questione è necessario effettuare un esame più approfondito della documentazione e comunica all'assemblea di voler chiedere un supporto legale-giuridico per la lettura della sentenza stessa.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale **Verbale n. 6 dell'adunanza del 7 settembre 2022**

Si passa all'esame del punto n.2 dell'ordine del giorno concernete l'approvazione del verbale n.5 relativo all'Adunanza dell'11 agosto 2022.

Su proposta del Presidente, il Consiglio approva a maggioranza il verbale dell'adunanza dell'11 agosto 2022, con il solo voto contrario del consigliere Antonio Caroccia e con l'astensione dei Consiglieri Tombolesi e Passarelli, questi ultimi assenti all'adunanza in parola. Il Consigliere Caroccia chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del Regolamento del CNAM, che venga inserita nell'odierno verbale la seguente dichiarazione: *“Il Consigliere Caroccia non approva il verbale n. 5 dell'11 agosto 2022. In data 31 agosto 2022 la Dottoressa Scalera della segreteria ha chiesto a tutti i consiglieri del CNAM integrazioni e correzioni da apportare al suddetto verbale. Il consigliere Caroccia ha profuso nei termini indicati dal Ministero la sua integrazione e la stessa non è stata accettata dal Presidente e comunicata al Dottore Moretta e agli altri componenti della segreteria del Ministero e per conoscenza al consigliere Caroccia e al segretario verbalizzante in data 7 settembre, alle ore 10:33, poco prima dell'inizio dell'adunanza. Il Consigliere inoltre chiede che il suddetto diniego del Presidente venga allegato al presente verbale”*

Il Presidente dà lettura della nota di riscontro alla richiesta formulata dal Consigliere Caroccia che integralmente viene riportata :*“Lette le richieste di precisazione a verbale formulate dal Consigliere Caroccia, compiuti gli approfondimenti giuridici del caso, richiamati i poteri del presidente e i compiti del Segretario verbalizzante, si ricorda quanto segue.*

In primo luogo occorre una premessa di carattere generale.

Secondo l'unanime giurisprudenza amministrativa non è in sede di redazione e di approvazione del verbale che prende corpo una statuizione di un organo collegiale, ma nel momento in cui i singoli componenti manifestano la propria volontà, visto che l'approvazione del verbale non incide sull'oggetto della deliberazione e serve solo ad esteriorizzare il rapporto tra il verbale e le volontà manifestate al momento in cui è stata assunta la deliberazione.

L'approvazione del verbale da parte del collegio consultivo deliberante ha solo lo scopo di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e documentazione fatta dal segretario e non quella di rinnovare la manifestazione di volontà a suo tempo espressa a tutti gli effetti dall'organo collegiale.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Verbale n. 6 dell'adunanza del 7 settembre 2022

Eventuali “irregolarità” relative a siffatta verifica, oltre ad essere sanabili (a ciò sono evidentemente funzionali le eventuali “proposte di modifica” da inserire nella seduta successiva) non possono, dunque, incidere sul contenuto sostanziale dell'atto la cui efficacia ed esistenza prescindono da detti adempimenti (TAR Reggio Calabria 734 del 2019). In considerazione di quanto premesso la pretesa annotazione di dichiarazioni integrative ex post rappresenta una forma di emendamento da eventualmente sottomettere alla approvazione del Consiglio e non può formare oggetto di riscritture del verbale medesimo. Secondariamente occorre avere riguardo alla disciplina speciale che regola il funzionamento delle sedute del Consiglio. All'art.13, comma 8, del regolamento è specificato che: "Ove non siano richieste maggioranze speciali, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante alla Presidenza". Il perimetro applicativo della disposizione è quantomai chiara ed evidente, così come l'onere del consigliere di provvedere al puntuale adempimento indicato dal regolamento, che opera un adeguato bilanciamento tra la tutela dei "munera" dei singoli componenti il Consiglio e la garanzia del suo funzionamento. Ne consegue che l'inserimento "a richiesta" di modifiche o precisazione ai verbali delle sedute già approvate o in corso di approvazione al di fuori del disposto dell'art. 13 del regolamento non è ammesso."

Prima della conclusione della seduta, e con riferimento al punto n.6 dell'ordine del giorno relativo a “Varie e eventuali”, il Consigliere Carocchia, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del Regolamento del CNAM, chiede venga inserita nell'odierno verbale la seguente dichiarazione.

“Il Consigliere Carocchia propone di inviare una nota al Dipartimento del Ministero dell'Istruzione in merito alla nomina dei docenti AFAM. Una delle criticità che si verificano ad ogni anno accademico nell'AFAM è la nomina a tempo determinato di docenti già in servizio a tempo indeterminato nel comparto scuola. Si tratta di docenti che, benché meritevoli dell'incarico AFAM



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
Verbale n. 6 dell'adunanza del 7 settembre 2022

in quanto in posizione utile nelle graduatorie d'istituto o nazionali, sono spesso costretti a rinunciare alla nomina in quanto la legislazione attuale non prevede un'aspettativa per altra attività lavorativa di durata pari all'incarico annuale (31 ottobre). Si potrebbe chiedere al Ministero dell'Istruzione di emanare una circolare indirizzata ai Dirigenti Scolastici che si esprima nell'applicabilità al docente scolastico dell'aspettativa art. 23 bis del DL 30 marzo 2001 e successive modificazioni; questa norma, in tal senso, individua come destinatari dell'aspettativa 'i dipendenti delle pubbliche amministrazioni'. La soluzione del problema si ispira al pari trattamento tra Università e AFAM, poiché l'aspettativa art. 23 bis del DL 30 marzo 2001 è subordinata alla discrezionalità del Dirigente scolastico –, mentre quella ai sensi degli articoli 22 e 24 legge n. 240 del 2010 non lo è.”, successivamente si apre una breve discussione.

Alle ore 13.00 si conclude la seduta

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Giovanni Latino)

Il Presidente
(Prof. Antonio Bisaccia)